



Stiftung Auffangeinrichtung BVG  
Fondation institution supplétive LPP  
Fondazione istituto collettore LPP

# Regolamento di previdenza

Piano di previdenza WO20:

Continuazione facoltativa

dell'assicurazione senza prestazioni di rischio

**Approvato il**

20.09.2021

**Valido dal**

01.01.2022

**Nota**

Oltre alle disposizioni seguenti trovano applicazione le disposizioni generali (DG).

# Indice

<b>Persone assicurate</b>	<b>1</b>
Art. 1 Cerchia delle persone assicurate	1
Art. 2 Adesione	1
<b>Basi di calcolo</b>	<b>1</b>
Art. 3 Salario assicurato	1
Art. 4 Aliquote di conversione	1
<b>Prestazioni di previdenza</b>	<b>2</b>
<b>In caso di vecchiaia</b>	<b>2</b>
Art. 5 Rendita di vecchiaia	2
Art. 6 Rendita per figli di pensionati	2
Art. 7 Chiusura del conto supplementare	2
<b>In caso di decesso</b>	<b>2</b>
Art. 8 Rendita per coniugi	2
Art. 9 Rendita per convivente	2
Art. 10 Rendita per orfani	2
Art. 11 Capitale di decesso	3
Art. 12 Chiusura del conto supplementare	3
<b>In caso di invalidità</b>	<b>3</b>
Art. 13 Rendita di invalidità	3
Art. 14 Rendita per figli di invalidi	3
Art. 15 Esonero dal pagamento dei contributi	4
Art. 16 Chiusura del conto supplementare	4
<b>Finanziamento</b>	<b>4</b>
Art. 17 Ripartizione dei contributi e debitore	4
Art. 18 Fine dell'obbligo di contribuzione	4
Art. 19 Aliquote di contribuzione	4
<b>Disposizioni finali</b>	<b>4</b>
Art. 20 Modifica del piano di previdenza	4
Art. 21 Testo di riferimento	4
Art. 22 Entrata in vigore	4
<b>Appendice</b>	<b>5</b>
Art. 1 Aliquote di conversione	5
Art. 2 Aliquote di contribuzione	5
Art. 3 Importo massimo del conto di vecchiaia	7

# Persone assicurate

## Art. 1 Cerchia delle persone assicurate

---

Principio	<sup>1</sup> Questo piano di previdenza consente alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti non più sottoposti al regime obbligatorio di continuare la loro previdenza conformemente all'art. 47 LPP.
Esclusione	<sup>2</sup> Non vengono accettate persone che: <ul style="list-style-type: none"><li>a. sono invalide almeno al 70% ai sensi dell'AI, come pure persone la cui assicurazione è stata prolungata provvisoriamente secondo l'art. 26a LPP;</li><li>b. percepiscono già una rendita di vecchiaia da un altro istituto del 2° pilastro o hanno percepito un capitale di vecchiaia;</li><li>c. hanno raggiunto l'età minima per il pensionamento anticipato nel precedente istituto di previdenza e non dimostrano di voler continuare l'attività lucrativa o di essere registrati come disoccupati (art. 2 cpv. 1<sup>bis</sup> LFLP);</li><li>d. non sono più soggette all'AVS.</li></ul>
Scadenza	<sup>3</sup> L'iscrizione per la continuazione della previdenza deve essere effettuata entro tre mesi dall'uscita dalla previdenza obbligatoria.

## Art. 2 Adesione

---

L'adesione a questo piano di previdenza avviene il giorno dopo che la persona assicurata è uscita dalla previdenza obbligatoria.

# Basi di calcolo

## Art. 3 Salario assicurato

---

Principio	<sup>1</sup> Il salario assicurato corrisponde al salario assicurato che era determinante immediatamente prima della continuazione.
Importo massimo	<sup>2</sup> Il salario assicurato è tuttavia limitato al salario massimo LAINF, meno la deduzione di coordinamento ai sensi dell'art. 8 LPP.
Modifiche	<sup>3</sup> Il salario assicurato viene definito alla data di adesione e successivamente non viene più modificato.

## Art. 4 Aliquote di conversione

---

Le aliquote di conversione sono riportati nell'appendice.

# Prestazioni di previdenza

## In caso di vecchiaia

### Art. 5 Rendita di vecchiaia

---

Pensionamento ordinario <sup>1</sup> La rendita di vecchiaia viene determinata in base all' avere disponibile sul conto di vecchiaia della persona assicurata all'età ordinaria di pensionamento e alle aliquote di conversione valide in quel momento.

Pensionamento anticipato e differito <sup>2</sup> In deroga all'art. 14 cpv. 2 e cpv. 3 delle disposizioni generali, non sussiste alcun diritto al pensionamento anticipato o differito.

### Art. 6 Rendita per figli di pensionati

---

Ammontare <sup>1</sup> La rendita per figli di pensionati ammonta al 20 % della rendita di vecchiaia corrente.

Procedimento in caso di divorzio <sup>2</sup> In virtù degli artt. 124 e 124a CC, il conguaglio della previdenza non influisce sul diritto a una rendita per figli che sussiste al momento del promovimento di una procedura di divorzio.

### Art. 7 Chiusura del conto supplementare

---

Il conto supplementare viene chiuso non appena viene erogata la rendita di vecchiaia o versato il capitale di vecchiaia; l' avere disponibile su questo conto viene versato alla persona assicurata sotto forma di capitale.

## In caso di decesso

### Art. 8 Rendita per coniugi

---

Una rendita per coniugi è dovuta solo in caso di decesso di una persona avente diritto a una rendita di vecchiaia. Essa ammonta al 60 % dell'ultima rendita di vecchiaia corrisposta.

### Art. 9 Rendita per convivente

---

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto a una rendita per convivente.

### Art. 10 Rendita per orfani

---

Una rendita per orfani è dovuta solo in caso di decesso di una persona avente diritto a una rendita di vecchiaia. Essa ammonta al 20 % dell'ultima rendita di vecchiaia corrisposta. Le quote di rendita assegnate alla coniuge o al coniuge avente diritto nel quadro di un conguaglio di previdenza in virtù dell'art. 124a CC non rientrano nell'ultima rendita di vecchiaia corrisposta alla persona assicurata. Se in virtù degli artt. 124 o 124a CC il conguaglio della previdenza non influisce sulla rendita per figli, la rendita per orfani viene calcolata sulla stessa base.

## Art. 11 Capitale di decesso

---

Il capitale di decesso è pari all' avere disponibile sul conto di vecchiaia il giorno del decesso.

## Art. 12 Chiusura del conto supplementare

---

Persone aventi diritto

<sup>1</sup> Il conto supplementare viene chiuso al decesso della persona assicurata e l' avere disponibile su questo conto viene versato sotto forma di capitale. Hanno diritto all' avere del conto supplementare:

- a. la coniuge o il coniuge superstite, i figli della persona assicurata aventi diritto a una rendita per orfani secondo il presente piano di previdenza, come pure la coniuge divorziata o il coniuge divorziato, a condizione che il matrimonio sia durato almeno dieci anni e che nella sentenza di divorzio sia stato riconosciuto il diritto a una rendita - ancora dovuta al momento del decesso - in virtù dell' art. 124e cpv. 1 o dell' art. 126 cpv. 1 CC, oppure la coniuge divorziata o il coniuge divorziato, a condizione che prima dell' entrata in vigore della nuova legge sul divorzio il 1° gennaio 2017 sia stata assegnata una rendita o un' indennità di capitale invece di una rendita vitalizia;
- b. in loro mancanza, le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in misura preponderante oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest' ultima cinque anni fino al suo decesso con domicilio comune o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune;
- c. in loro mancanza, i figli della persona deceduta che non hanno diritto alla rendita per orfani secondo il presente piano di previdenza;
- d. in loro mancanza, i genitori;
- e. in loro mancanza, i fratelli e le sorelle;
- f. in loro mancanza, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici.

Convivente

<sup>2</sup> L' agevolazione di cui al cpv. 1 lett. b, presuppone inoltre che la convivente o il convivente e la persona assicurata non siano coniugati e che tra di loro non sussistano rapporti di parentela di alcun grado, tali da costituire impedimento al matrimonio.

Suddivisione dell' avere del conto supplementare

<sup>3</sup> In caso di più aventi diritto, l' avere del conto supplementare viene versato in parti uguali.

Devoluzione alla Fondazione

<sup>4</sup> In mancanza degli aventi diritto di cui al cpv. 1, l' avere del conto supplementare viene devoluto alla Fondazione.

## In caso di invalidità

### Art. 13 Rendita di invalidità

---

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto a una rendita d' invalidità.

### Art. 14 Rendita per figli di invalidi

---

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto a una rendita per figli d' invalidi.

**Art. 15**      **Esonero dal pagamento dei contributi**

---

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto all'esonero dal pagamento dei contributi.

**Art. 16**      **Chiusura del conto supplementare**

---

Nel presente piano di previdenza, nel caso d'invalidità non viene effettuata alcuna chiusura del conto supplementare.

## Finanziamento

**Art. 17**      **Ripartizione dei contributi e debitore**

---

La persona assicurata è debitrice della totalità dei contributi.

**Art. 18**      **Fine dell'obbligo di contribuzione**

---

L'obbligo di contribuzione termina il giorno in cui la persona assicurata percepisce la prestazione di vecchiaia, decede o ha diritto a una prestazione di libero passaggio.

**Art. 19**      **Aliquote di contribuzione**

---

Le aliquote di contribuzione sono indicate nell'appendice.

## Disposizioni finali

**Art. 20**      **Modifica del piano di previdenza**

---

Il Consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il presente piano di previdenza.

**Art. 21**      **Testo di riferimento**

---

Fa fede il testo in lingua tedesca del piano di previdenza.

**Art. 22**      **Entrata in vigore**

---

Il presente piano di previdenza e la sua appendice è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 20.09.2021. Entra in vigore il 01.01.2022 e sostituisce il piano di previdenza WO20 2020 e l'appendice 2021 al piano di previdenza WO20.

# Appendice

## Art. 1 Aliquote di conversione

Per adesione nel 2020

<sup>1</sup> Per le persone assicurate che aderiscono a questo piano di previdenza nel periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020 (data di adesione ai sensi dell'art. 2 del piano di previdenza), il tasso di conversione regolamentare in età di pensionamento ordinaria corrisponde, a seconda dell'età al momento dell'adesione, alla seguente aliquota:

Età al momento dell'adesione		Tasso di conversione
Uomo	Donna	
fino a 60 anni	fino a 59 anni	4.6 %
61	60	4.5 %
62	61	4.4 %
63	62	4.3 %
64	63	4.2 %

In caso di adesione dal 2021 in avanti

<sup>2</sup> Per le persone assicurate che aderiscono a questo piano di previdenza dal 01.01.2021 (data di adesione ai sensi dell'art. 2 del piano di previdenza), il tasso di conversione regolamentare in età di pensionamento ordinaria è del 4.2 %.

Prestazioni minime previste dalla legge

<sup>3</sup> In ogni caso, la Fondazione garantisce le prestazioni minime previste dalla LPP.

## Art. 2 Aliquote di contribuzione

Contributo di risparmio e di rischio

<sup>1</sup> Il contributo di risparmio e di rischio corrisponde alla seguente percentuale del salario assicurato:

Età LPP	Contributo di risparmio		Contributo di rischio		Subtotale	
	Donna	Uomo	Donna	Uomo	Donna	Uomo
18 – 24	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
25 – 34	7.0 %	7.0 %	0.1 %	0.1 %	7.1 %	7.1 %
35 – 44	10.0 %	10.0 %	0.1 %	0.1 %	10.1 %	10.1 %
45 – 54	15.0 %	15.0 %	0.1 %	0.1 %	15.1 %	15.1 %
55 – 64/65	18.0 %	18.0 %	0.1 %	0.1 %	18.1 %	18.1 %

Contributo di  
rendita

<sup>2</sup> Il contributo di rendita corrisponde alla seguente percentuale dell'importo del conto di vecchiaia:

<b>Donna</b>		<b>Uomo</b>	
<b>Età al momento dell'adesione</b>	<b>Contributo di rendita</b>	<b>Età al momento dell'adesione</b>	<b>Contributo di rendita</b>
25 – 56	0.00 %	25 – 57	0.00 %
57	0.71 %	58	0.71 %
58	0.83 %	59	0.83 %
59	1.00 %	60	1.00 %
60	1.25 %	61	1.25 %
61	1.67 %	62	1.67 %
62	2.50 %	63	2.50 %
63	5.00 %	64	5.00 %

<sup>3</sup> Per il calcolo del contributo di rendita è rilevante l'età della persona assicurata al momento dell'adesione. L'età viene calcolata esattamente in mesi, senza considerare i mesi già iniziati o interrotti; i valori intermedi vengono interpolati in modo lineare. La percentuale calcolata rimane invariata fino alla fine dell'obbligo di contribuzione.

<sup>4</sup> Determinante per il calcolo del contributo di rendita è l'importo del conto di vecchiaia al 1° gennaio dell'anno civile per il quale sono dovuti i contributi. Nell'anno di adesione è rilevante l'importo del conto di vecchiaia alla data di adesione. Nel caso di un successivo trasferimento di una prestazione di libero passaggio proveniente da precedenti rapporti previdenziali, l'importo del conto di vecchiaia viene aumentato retroattivamente a partire dalla data di adesione e il contributo di rendita viene ricalcolato.

Contributo generale  
per le spese  
amministrative

<sup>5</sup> Il contributo generale per le spese amministrative è pari all'1.5 % del salario assicurato.

**Art. 3****Importo massimo del conto di vecchiaia**

L'importo massimo del conto di vecchiaia corrisponde, a seconda dell'età LPP della persona assicurata, alla seguente percentuale del salario assicurato:

<b>Età LPP</b>	<b>Aliquota massima</b>	<b>Età LPP</b>	<b>Aliquota massima</b>	<b>Età LPP</b>	<b>Aliquota massima</b>
25	7 %	39	132 %	53	365 %
26	14 %	40	144 %	54	386 %
27	21 %	41	156 %	55	409 %
28	29 %	42	169 %	56	434 %
29	36 %	43	181 %	57	458 %
30	44 %	44	194 %	58	483 %
31	51 %	45	212 %	59	508 %
32	59 %	46	230 %	60	534 %
33	67 %	47	249 %	61	560 %
34	75 %	48	267 %	62	586 %
35	86 %	49	286 %	63	613 %
36	97 %	50	306 %	64	640 %
37	109 %	51	325 %	65	668 %
38	120 %	52	345 %		

**Stiftung Auffangeinrichtung BVG**

Standort Deutschschweiz  
Elias-Canetti-Strasse 2  
8050 Zürich  
+41 41 799 75 75

**Fondation institution supplétive LPP**

Agence régionale de la Suisse romande  
Boulevard de Grancy 39  
1006 Lausanne  
+41 21 340 63 33

**Fondazione istituto collettore LPP**

Agenzia regionale della Svizzera italiana  
Viale Stazione 36  
6501 Bellinzona  
+41 91 610 24 24